

DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 157 del 19 MAG. 2021

Oggetto: **Provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**
Misure relative al canone unico per l'occupazione di suolo pubblico.
Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventuno, il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO, alle ore 13,40, nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

Risultano:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto:

- del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che all'art. 9-ter, commi 2 e 3, ha disposto:

“2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.”

- del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”*, che all'art. 30, comma 1, lett. a), ha modificato i su estesi commi 2 e 3 sostituendo le parole *“31 marzo 2021”* con le parole *“30 giugno 2021”*;

Considerato che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ai disagi nella popolazione, si registra un rilevante danno all'economia locale con pregiudizio anche ai trasporti e inevitabili conseguenze sui flussi turistici, con ripercussioni economiche rilevanti per le attività del territorio connesse alla vocazione ricettiva della città stessa;

Preso atto che in questa condizione di difficoltà dell'economia locale sono state adottate misure a sostegno della collettività;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 118 del 15 aprile 2021 con la quale è stato disposto quale ulteriore sostegno economico, in estensione del contributo già corrisposto nel 2020, per le attività economiche più fortemente penalizzate dalle misure restrittive anti COVID-19, l'esenzione totale dal pagamento della TARI per l'anno 2021 e limitatamente agli immobili utilizzati per l'esercizio d'impresa per gli operatori economici regolarmente iscritti all'anagrafe tributaria comunale titolari di strutture ricettive, di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, pub, trattorie, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, etc.) e di impianti sportivi, e di prevedere che i pagamenti già effettuati per il 2021 saranno compensati con le posizioni debitorie;

- la propria deliberazione n. 145 del 6 maggio 2021 con la quale è stato disposto di stabilire l'esonero sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Rilevato che per garantire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 è necessario ed opportuno intervenire sulle condizioni che ne assicurano l'attuazione anche all'esterno dei locali delle attività aperte al pubblico, ove spesso i clienti/utenti potrebbero essere costretti a lunghe attese per il proprio turno;

Richiamata la propria deliberazione n. 77 del 28 aprile 2020 con la quale sono state esentate dal pagamento del COSAP, per il periodo di emergenza sanitaria (tutt'ora in vigore), le attività aperte al pubblico che mantenevano o installavano strutture amovibili (ombrelloni, tende e similari) solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole alle attese dei propri clienti, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale;

Ritenuto, pertanto, che:

- le attività interessate sono chiamate a garantire, in particolare, il rispetto delle misure di distanziamento sociale, anche offrendo alla propria clientela dei ripari dal sole e dagli eventi atmosferici, necessari a ridurre il disagio di chi attende all'esterno il proprio turno di accesso;
- per le predette finalità, tali attività potranno mantenere o costituire ex novo strutture di ombreggiatura (ombrelloni, tende e similari) da offrire alla attesa della propria clientela;

Rilevato che:

- tali strutture sono soggette all'applicazione al pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico;
- le strutture di che trattasi assumono una valenza sociale (in quanto funzionali al rispetto delle misure di distanziamento sociale e per il sollievo offerto al cittadino) e, quindi, vanno ben oltre l'usuale servizio di cortesia a favore della clientela e per il quale è dovuto il predetto canone;
- appare opportuno intervenire in merito, al fine di agevolare o incentivare le attività aperte al pubblico a mantenere o installare tali strutture amovibili (ombrelloni, tende e similari) che riparano dal sole e dagli eventi atmosferici le attese dei propri clienti;

Ritenuto, per quanto suesposto, di esentare sino al 31 dicembre 2021 le attività aperte al pubblico che mantengono o installano strutture amovibili (ombrelloni, tende e similari) solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale contenente:

- i dati identificativi della ditta richiedente l'occupazione e i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante;
- l'ubicazione e la quantificazione della superficie occupata;
- la descrizione delle strutture che si intendono utilizzare;
- impegno ad utilizzare lo spazio solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, curandone la manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante, a non arrecare alcun danno alla pavimentazione ed a consentire il normale deflusso dei pedoni e dei diversamente abili;

Rilevato che il richiamato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, all'art. 9-ter, commi 4 e 5, ha disposto:

"4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

Valutato che si reputa necessario prevedere ulteriori forme agevolative nei confronti delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico l'utilizzo, in relazione al canone unico per l'occupazione di suolo pubblico;

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 38 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"*, ai sensi dell'art. 1, commi 816-836, della Legge n. 160/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Ritenuto di concedere alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti il suolo pubblico, l'utilizzo di spazi più ampi per la sistemazione dei dehors, senza costi aggiuntivi, previa apposita richiesta, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella già richiesta, integrando la documentazione con i nuovi elaborati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Ritenuto, altresì, che detta misura sarà applicata in favore degli operatori che ne facciano espressa richiesta ed a conclusione con esito favorevole della procedura di rilascio;

Ritenuto, pertanto, di provvedere di conseguenza dando atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto atto di mero indirizzo;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

Delibera

Per le motivazioni in premessa esposte:

1) di prevedere l'esonero sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività aperte al pubblico che mantengono o installano strutture amovibili (ombrelloni, tende e similari) solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale contenente:

- i dati identificativi della ditta richiedente l'occupazione e i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante;

- l'ubicazione e la quantificazione della superficie occupata;

- la descrizione delle strutture che si intendono utilizzare;

- impegno ad utilizzare lo spazio solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, curandone la manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante, a non arrecare alcun danno alla pavimentazione ed a consentire il normale deflusso dei pedoni e dei diversamente abili;

2) di prevedere, altresì, di concedere alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti il suolo pubblico, l'utilizzo di spazi più ampi per la sistemazione dei dehors, senza costi aggiuntivi, previa apposita richiesta, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella già richiesta, integrando la documentazione con i nuovi elaborati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

3) di stabilire, altresì, che l'agevolazione di cui al punto sub 2) del presente dispositivo sarà concessa a seguito di espressa richiesta ed a conclusione con esito favorevole della procedura di rilascio;

4) di demandare al responsabile del III settore ed al Comandante della Polizia Locale, ognuno per le rispettive competenze, l'attuazione del presente provvedimento;

5) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto atto di mero indirizzo;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere all'applicazione delle predette misure.

La presente proposta di deliberazione non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, trattandosi di atto di mero indirizzo ex art.49 del D.lgs 267/2000 e si compone di n. _____ pagine.

Visto
L'Assessore al ramo



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 19 MAG 2021

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano della Seduta

IL SINDACO

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente "www.comune.modica.gov.it".

Modica, li _____

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 21 MAG 2021 al 5 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.

È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica li _____

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella